



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1998

Atto n° ~~2171~~

Pag. verbale:

21

OGGETTO: 5. c) Approvazione documento previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 626/94 (Piano di sicurezza)

Il Consigliere Dolcetti, Delegato del Rettore per il Servizio prevenzione e protezione illustra al Consiglio di Amministrazione l'argomento in oggetto, presentando la relazione che viene di seguito riportata:

"Il recepimento delle direttive comunitarie nel settore della sicurezza e prevenzione ha spostato il problema della sicurezza dal piano meramente tecnico al piano gestionale. Le nuove disposizioni legislative richiedono infatti, anche all'interno degli Atenei, l'organizzazione di un sistema permanente di gestione della prevenzione. In questo nuovo approccio la valutazione dei rischi viene posta come base di riferimento per la corretta individuazione delle misure preventive e protettive da attuare. Al fine di obbligare le aziende sia pubbliche che private a porre effettivamente in atto tale metodologia operativa, il legislatore, ha introdotto in capo ai datori di lavoro l'obbligo di documentare la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione degli interventi per tutte le attività presenti in azienda.

Il comparto universitario è caratterizzato da tutta una serie di particolarità che lo differenziano, sotto vari aspetti, rispetto alle strutture organizzative e gerarchiche delle altre aziende anche del settore pubblico e dell'istruzione. Questo fatto ha indotto il legislatore ad introdurre, con il D.Lgs. 242/96, le Università tra gli enti per i quali l'attuazione del D.Lgs 626/94 deve avvenire tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato, demandando ad apposito provvedimento l'individuazione delle particolarità e delle modalità attuative.

Tale provvedimento è stato emanato con DM 5 agosto 1998 n. 393, pubblicato ultimamente sulla gazzetta ufficiale del 21 ottobre 1998. Al di là dell'elencazione delle particolarità, esso ribadisce che il D.Lgs. 626/94 si configura anche per le Università come la legge quadro del settore della sicurezza e prevenzione e, quindi, come tale, va applicato anche se gli aspetti metodologici possono tenere conto delle specificità di ogni singolo Ateneo.

Nelle strutture universitarie esistono vari livelli di autonomia d'azione e/o di decisione; le responsabilità risultano distribuite su varie figure in modo sensibilmente diverso rispetto alle altre realtà aziendali. La libertà di didattica e di ricerca sancita dalla costituzione definisce di fatto ampi spazi di autonomia anche a livello personale. Il decreto attuativo, rispettando tali libertà, mira ad assegnare la responsabilità a chiunque può decidere e gestire autonomamente la propria attività. In tal senso è rilevante notare che l'unica innovazione significativa del DM 393/98 è l'istituzione della figura del Responsabile dell'attività di didattica o ricerca in laboratorio al quale è demandata la valutazione dei rischi della propria attività ed è richiesto il coordinamento con il contesto generale di gestione della sicurezza. E' anche altrettanto interessante notare che la nostra Università si è dotata di un regolamento interno che precorrendo i tempi, ha già introdotto tale figura tra gli attori principali della gestione della sicurezza del nostro ateneo.

Sotto il profilo pratico-organizzativo i decreti introducono la necessità di monitorare le attività al fine di procedere ad una valutazione generale ed aggiornata dei rischi costantemente interfacciata con gli aspetti tecnico

PRESIDENTE

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

CENTRO SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1998

Atto n° 2171

Pag. verbale:

22

OGGETTO: 5. c) Approvazione documento previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 626/94 (Piano di sicurezza)

organizzativi, con quelli di sorveglianza sanitaria, di formazione e di gestione delle emergenze.

Si pone quindi il problema di definire degli strumenti che consentano ai vari responsabili, sia dell'Amministrazione centrale che delle Strutture periferiche, di agire, nello svolgimento delle loro attività istituzionali, in modo coordinato e conforme alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro. Al riguardo lo stesso D.Lgs. 626/94 impone l'istituzione di un Servizio di prevenzione e protezione con compiti di consulenza e supporto al datore di lavoro e dei vari responsabili per la valutazione dei rischi, la programmazione e gestione della prevenzione e per l'elaborazione delle procedure di sicurezza ed i relativi sistemi di controllo.

Tenuto conto che i rischi rilevati dal nostro Servizio di prevenzione risultano essere quasi sempre riconducibili anche a carenze di natura organizzativa e decisionale, considerata la complessità dell'organizzazione universitaria e con l'intento di dare risposte operative, si intende far fronte al problema ponendo a disposizione delle figure responsabili strumenti di supporto gestionale capaci di facilitarli nello svolgimento dei nuovi compiti.

In sintesi l'azione che l'Università di Udine intende intraprendere è la seguente:

Facendo propri i principi generali di prevenzione dettati dall'art. 3 del D.L.vo 626/94, gli obiettivi, la politica, il programma e il piano di attuazione delle misure finalizzate al miglioramento della sicurezza sono stati definiti in modo da rispettare i seguenti requisiti:

1. coinvolgere primariamente il Vertice dell'Amministrazione;
2. avviare un progetto permanente che non abbia obiettivi statici;
3. basarsi fondamentalmente su azioni di prevenzione e non su azioni riparatrici;
4. interessare tutte le fasi dei processi funzionali e decisionali, definendo chiaramente le responsabilità ad ogni livello gerarchico e le procedure dei processi critici;
5. consentire la verifica dell'efficacia delle misure attuate;
6. portare alla consapevolezza che perseguire il miglioramento delle condizioni di sicurezza è un compito di tutti;
7. puntare sulla formazione e informazione in materia di sicurezza.

Il programma delle azioni finalizzate al miglioramento della sicurezza, della tutela della salute riguarda necessariamente un insieme di interventi complementari e sinergici che interessano praticamente tutte le attività svolte nell'ambito dell'Ateneo e che sono di natura organizzativa, gestionale, tecnica e formativa.

Tra le varie azioni necessarie appare, però, preminente, almeno all'avvio del sistema, quella finalizzata a progettare gli strumenti per la corretta gestione della prevenzione ad ogni livello e relativamente ad ogni attività, puntando ad una gestione integrata che, seppure autonoma, sia corretta ed auto-responsabilizzante.

Sulla base di tali considerazioni, nell'impostazione del modello organizzativo di gestione della sicurezza e prevenzione, si è ritenuto opportuno inserire modelli gestionali che si ispirano alle norme della serie ISO 9000. Si è procedendo con

PRESIDENTE

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

CENTRO SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1998

Atto n° 2171

Pag. verbale: 23

OGGETTO: 5. c) Approvazione documento previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 626/94 (Piano di sicurezza)

l'esplicitazione della politica e degli obiettivi di prevenzione dell'ateneo e dei settori nei quali è necessario procedere con appositi piani o procedure di sicurezza. Contemporaneamente, al fine di rispettare le autonomie decisionali e di ricerca, invece di seguire modelli prescrittivi, tipici delle aziende con struttura gerarchia piramidale, si è proceduto con la definizione dei requisiti di base che lasciano maggiore flessibilità d'azione e che rappresentano gli elementi minimi essenziali che devono essere rispettati nelle scelte e nelle azioni ad ogni livello.

In altre parole l'organizzazione della sicurezza non viene imposta nella forma e nei contenuti ma stabilendo degli standard minimi e dei requisiti, sia tecnici che procedurali, che la struttura o il soggetto che si muove autonomamente deve rispettare.

Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo l'Amministrazione con l'approvazione del regolamento interno sulla sicurezza ha già istituito un Sistema di prevenzione d'Ateneo, che fa capo ad una apposita commissione di coordinamento, configurandolo, come la struttura organizzativa trasversale per il coordinamento delle Strutture o delle unità operative che si occupano, in seno all'Ateneo, di problematiche connesse con la prevenzione.

Per quanto concerne le regole, nello stesso regolamento sono già stati definiti, sia il funzionamento del sistema di prevenzione, sia le strutture e gli attori coinvolti, le rispettive attribuzioni e competenze, gli iter procedurali.

Il documento in approvazione definisce invece la "mission" dell'Ateneo in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, le linee programmatiche, gli strumenti di pianificazione e di gestione del sistema di prevenzione e rappresenta pertanto oltre che un il semplice risposta ad un obbligo di legge anche il naturale completamento del disegno organizzativo che stava alla base del regolamento interno regolamento sullo stesso tema."

Rientra il Consigliere Ricci.

Esce il Consigliere Spelat.

Rientra il Consigliere Cadorini.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

visto il D.Lgs. 626/94, in particolare l'art. 4 comma 2, che prevede la redazione di un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi e sull'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, nonché la redazione del relativo programma di attuazione;

considerato che con D.M. 5 agosto 1998, n. 363, pubblicato sulla G.U. n. 242 del 21 ottobre 1998, sono state individuate le particolari esigenze delle Università di cui tenere conto nell'applicazione del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;

tenuto conto che con decreto rettorale n. 565 del 1 luglio 1998 è stato emanato il regolamento interno per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro che ha istituito la Commissione di Coordinamento per la prevenzione in forma ristretta ed allargata;

PRESIDENTE

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

CENTRO SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1998

Atto n° 2171

Pag. verbale:

24

OGGETTO: 5. c) Approvazione documento previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 626/94 (Piano di sicurezza)

tenuto conto che nella seduta della Commissione di Coordinamento della prevenzione in forma allargata tenutasi il 13 ottobre 1998, valida agli effetti della riunione periodica di cui all'art.11 del D.Lgs. 626/94, sono stati consultati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza relativamente ai contenuti del documento ex. art. 4 del D.Lgs. 626/94;

sentito il parere favorevole dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

preso atto della relazione del Consigliere Dolcetti, introduttiva al documento di cui all'art. 4 del D.Lgs. 626/94;

visto il parere di legittimità del Direttore Amministrativo,

a seguito di votazione palese per alzata di mano dalla quale emergono i seguenti risultati:

Presenti:	n. 14
Contrari:	n. 0
Favorevoli:	n. 14
Astenuti:	n. 0

DELIBERA UNANIME

1. di approvare il programma quadro per la gestione della sicurezza e prevenzione;
2. di approvare il piano generale di sicurezza;
3. di demandare alla commissione per la prevenzione in forma ristretta il coordinamento dell'attuazione di quanto previsto nel programma quadro di cui al punto 1) e del piano di sicurezza di cui al punto 2);
4. di demandare alla commissione per la prevenzione in forma ristretta la valutazione delle previsioni di spesa necessarie all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione su base annuale anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione la definizione degli stanziamenti di bilancio;
5. di demandare alla commissione per la prevenzione in forma allargata la definizione delle eventuali variazioni e/o aggiornamenti del piano attuativo annuale, nel rispetto delle indicazioni e dei requisiti di base del programma quadro di cui al punto 1);
6. di richiedere al Rettore, ai sensi dell'art.3 del DM 363/98, la presentazione periodica, al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, del piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art.3 del D.Lgs. 626/94 e del programma quadro di cui al precedente punto 1, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

PRESIDENTE

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

CENTRO SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE